

**BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
per la concessione del servizio di gestione del campo di calcio di
proprietà comunale “Teresa Miani” sito a Ginosa**

C.I.G. Z20181016C

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista la propria Determinazione R.G. n. 212 del 07.03.2016 con la quale sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara e lo schema di convenzione relativi alla concessione del servizio di gestione del campo di calcio “Teresa Miani” sito a Ginosa

RENDE NOTO

Che è indetta procedura di gara per l'individuazione del contraente cui affidare la concessione del servizio di gestione quinquennale del campo di calcio “Teresa Miani” sito a Ginosa secondo quanto di seguito indicato:

1. ENTE APPALTANTE

Comune di Ginosa (Provincia di Taranto), Piazza Marconi 1, 74013 GINOSA (TA)
Cod. Fisc.: 80007530738 - P.I 0085203073

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Nicola Bonelli, Responsabile Area Affari Generali, 1^o Piano della Sede Municipale, Tel. 0998290217,
e-mail: nicola.bonelli@comune.ginosa.ta.it
PEC: affarigeneralis.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE

L'aggiudicazione avverrà mediante PROCEDURA APERTA da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, valutata sulla base dei seguenti elementi: offerta tecnica max punti 70/100, offerta economica max punti 30/100 secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara.

4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La prestazione principale è la concessione del servizio di gestione del campo di calcio “Teresa Miani” sito a Ginosa secondo quanto specificato nello schema di convenzione e rispetto al quale non sono ammesse varianti in sede di offerta.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 e 30 del D.Lgs. 163/2006 la procedura di gara di cui al presente bando non è soggetta alla disciplina del Codice dei Contratti se non espressamente richiamata.

5. DURATA DELLA CONCESSIONE

Il servizio in parola verrà concesso per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, se precedente, dalla data della consegna dell'impianto. A prescindere dal rinnovo, a richiesta del Comune, il concessionario è obbligato a proseguire la gestione oltre la data di scadenza del contratto ed alle medesime condizioni dello stesso, per il tempo necessario alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del nuovo contraente.

E' facoltà del concedente provvedere al rinnovo della concessione per altri cinque anni con le modalità e nei casi indicati nell'art. 2 dello schema di convenzione.

5. CANONE DI CONCESSIONE

L'importo annuo a base di gara del canone di concessione che il concessionario erogherà al Comune è di € 2.250,00 + IVA soggetto a rialzo.

Il valore stimato della gara (tenendo conto del canone annuo a base di gara e della facoltà di rinnovo) è pari ad euro 22.500,00.

I requisiti e le modalità di partecipazione, le modalità di svolgimento della gara e ogni altro ulteriore aspetto della gara sono precisati nel disciplinare di gara.

Ginosa, 15 marzo 2016

Il Responsabile Area Affari Generali
Responsabile unico del procedimento
f.to Dott. Nicola Bonelli

GARA A PROCEDURA APERTA
per la concessione del servizio di gestione del campo di calcio “Teresa Miani” sito a Ginosa

C.I.G. Z20181016C

DISCIPLINARE DI GARA

Articolo 1 - Oggetto della concessione e canone di concessione.

L’oggetto della concessione ed il canone di concessione sono quelli indicati nel bando di gara.

Articolo 2 - Termini e modalità di presentazione delle offerte.

L’offerta dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Ginosa entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando di gara sull’Albo on Line del Comune di Ginosa (si precisa che il primo giorno di pubblicazione non viene computato nel predetto termine e che nell’ipotesi in cui tale termine dovesse coincidere con la giornata del sabato o con un giorno festivo, la scadenza si intende automaticamente prorogata alle ore 12,00 del primo giorno lavorativo successivo utile).

L’invio dell’offerta potrà essere effettuato a mezzo raccomandata A/R o con posta celere o a mezzo di agenzia regolarmente autorizzata o mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo.

Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune.

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

Non sono ammesse offerte condizionate.

I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi all’interno di un unico plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. Il plico dovrà essere indirizzato a : Comune di Ginosa – Ufficio Sport – Piazza Marconi, 1 – 74013 Ginosa (TA) e dovrà riportare la seguente indicazione:

“Al Comune di Ginosa - Offerta per la procedura aperta per la concessione del servizio di gestione del campo di calcio “Teresa Miani” sito a Ginosa” oltre all’indicazione del mittente. Per i raggruppamenti temporanei il mittente deve indicare tutti i concorrenti raggruppati oltre il soggetto capogruppo anche al fine di permettere preventivamente la verifica di un eventuale conflitto di interessi da parte dei componenti della Commissione giudicatrice.

Il plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:

Busta n. 1 – documentazione amministrativa;

Busta n. 2 – offerta tecnica;

Busta n. 3 – offerta economica.

Tali buste devono essere a loro volta sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura. All’esterno delle buste deve essere indicato il mittente, il relativo contenuto e la seguente dicitura: **“Al Comune di Ginosa -Procedura aperta per la concessione del servizio di gestione del campo di calcio “Teresa Miani” sito a Ginosa”**.

Nota bene:

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l’offerta (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).

La documentazione da inserire all'interno delle singole buste è indicata all'art. 5.

Tutta la documentazione inviata dai soggetti partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente ai concorrenti non aggiudicatari (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini previsti dal Codice dei contratti pubblici).

Con la presentazione dell'offerta il concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni del bando di gara, del presente disciplinare di gara e dello schema di convenzione, approvati con Determinazione registrata al Registro Generale n. 212 del 07.03.2016.

Articolo 3 - Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione.

Possono partecipare alla gara i soggetti di seguito indicati:

- 1) federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP;
- 2) società sportive dilettantistiche e associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall'art. 90, commi 17, 18 e 18-bis, della legge n. 289/2002 e successivi regolamenti attuativi;
- 3) i soggetti indicati dall'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente:
 - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

Nota bene:

I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

E' vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Nota bene:

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara.

I soggetti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) del presente articolo possono partecipare alla gara in forma singola o di raggruppamento temporaneo.

I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:

1. Requisiti di ordine generale.

Per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

Nota bene:

L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; i soggetti cui l'atto costitutivo/statuto attribuisce la legale rappresentanza per le federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche nonché il direttore tecnico solo se ne sono munite.

- non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

Nota bene:

E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio ; i soggetti cui l'atto costitutivo/statuto attribuisce la legale rappresentanza per le federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche nonché il direttore tecnico solo se ne sono munite.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa e/o associazione non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Nel caso in cui non vi siano soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, occorre comunque specificarlo nella dichiarazione.

- non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

Nota bene:

L'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

- non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da questa stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

- non risultare iscritto, ai sensi del comma 1-ter, nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;

- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

- essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*);

Nota bene:

Nel caso in cui il concorrente non è tenuto al rispetto di tale normativa (ad esempio perché ha un numero di dipendenti inferiore a 15) occorre darne atto nella domanda.

- non aver subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

- non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 38, comma m-bis, del D.Lgs. n. 163/2006;

- non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 38, comma m-ter, del D.Lgs. n. 163/2006;

- non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente **ovvero** di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente **ovvero** di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Nota bene:

Occorre indicare, a pena di esclusione dalla gara, soltanto una delle tre ipotesi sopra riportate che sono tra loro alternative.

- non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di impianti sportivi ovvero di risoluzione dei relativi contratti per fatti addebitabili al gestore.

Si applica quanto previsto dall'art. 38, secondo comma, del D.Lgs. 163/2006.

2. Requisiti di idoneità professionale.

Per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (*se chi esercita l'impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia*) per l'attività “Gestione di strutture sportive” o “Gestione di impianti sportivi” o attività ad esse equiparabili (ad esempio gestione campi di calcio o Palazzetti dello Sport). Si specifica che i soggetti che non hanno l’obbligo di legge di iscriversi alla Camera di Commercio (ad esempio le associazioni sportive dilettantistiche) ne devono dare atto nella domanda di partecipazione.

b) le società cooperative devono essere iscritte anche nell’Albo nazionale delle società cooperative (D.M. 26/03/2004);

c) le società sportive dilettantistiche e le associazioni sportive dilettantistiche devono essere regolarmente costituite con atto scritto e rispettare quanto previsto dall'art. 90 commi 17, 18 e 18-bis della legge 289/2002 e devono prevedere nell’oggetto e/o attività statutaria la dicitura “Gestione di strutture sportive” o “Gestione di impianti sportivi” o attività ad esse equiparabili (ad esempio gestione campi di calcio o Palazzetti dello Sport);

d) le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva devono essere riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e riportare nell’attività e/o oggetto statutario la dicitura “Gestione di strutture sportive” o “Gestione di impianti sportivi” o attività ad esse equiparabili (ad esempio gestione campi di calcio o Palazzetti dello Sport).

Articolo 4 - Avvalimento dei requisiti.

Il concorrente che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria). Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.

Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'articolo 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

In caso di avvalimento dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, la documentazione di seguito indicata:

- a) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
- f) (*nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo*) in luogo del contratto di cui alla lettera e) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Nota bene:

In conformità ai più recenti orientamenti della giurisprudenza (si veda la sentenza n. 2365/2014 del Consiglio di Stato) sia nel contratto di avvalimento che nella dichiarazione unilaterale di impegno dell'impresa ausiliaria, **a pena di esclusione**, occorre indicare con precisione quali sono le risorse – a seconda dei casi mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti – che l'impresa ausiliaria si impegna a mettere a disposizione del concorrente in caso di aggiudicazione della gara, non essendo ammissibile la riproduzione nel contratto o nella dichiarazione unilaterale di impegno dell'impresa ausiliaria di formule generiche del tipo “le risorse necessarie di cui è carente il concorrente” o espressioni similari.

Articolo 5 - Documentazione da presentare.

All'interno del plico devono essere contenute le tre buste di seguito indicate.

Busta n. 1 Riportante la dicitura **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** con le modalità indicate all'articolo 2 del presente disciplinare di gara.

All'interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione alla gara oggetto del presente disciplinare sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti la domanda viene sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa mandataria anche in nome e per conto del/dei concorrente/i mandante/i. In caso di raggruppamenti da costituirsì la domanda viene sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. Nel caso di raggruppamenti da costituirsì la domanda deve contenere anche l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta come capogruppo, il quale, in caso di aggiudicazione della gara, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per i raggruppamenti vanno indicate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli concorrenti, a pena di esclusione dalla gara.

Nella domanda di partecipazione vanno indicate anche la forma giuridica e la sede legale del/i concorrente/i.

Ad essa va allegata la copia del documento di riconoscimento del/dei firmatario/i la domanda.

2. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale il concorrente dichiara:

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostante previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

Nota bene:

Tale dichiarazione deve essere presentata:

- a) *dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;*
- b) *dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;*
- c) *dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;*
- d) *dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;*
- e) *i soggetti cui l'atto costitutivo/statuto attribuisce la legale rappresentanza per le federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche nonché dal direttore tecnico solo se ne sono munite.*

- di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

Nota bene:

Tale dichiarazione dovrà essere presentata:

- a) *dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;*
- b) *dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;*
- c) *dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;*
- d) *dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;*
- e) *i soggetti cui l'atto costitutivo/statuto attribuisce la legale rappresentanza per le federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche nonché dal direttore tecnico solo se ne sono munite.*

Tale dichiarazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante anche in riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Nel caso in cui non vi siano soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara occorre specificarlo nella dichiarazione.

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni precedentemente affidate dalla stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
- di non risultare iscritto, ai sensi del comma 1-ter, nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- di non aver subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 38, comma m-bis, del D.Lgs. n. 163/2006;
- di non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 38, comma m-ter, del D.Lgs. n. 163/2006;
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente **ovvero** di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente **ovvero** di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nota bene:

Occorre indicare, a pena di esclusione dalla gara, soltanto una delle tre ipotesi sopra riportate che sono tra loro alternative.

- di essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività “Gestione di strutture sportive” o “Gestione di impianti sportivi” o attività ad esse equiparabili (ad esempio gestione campi di calcio o Palazzetti dello Sport)

I soggetti che non hanno l'obbligo di legge di iscriversi al registro delle imprese presso la Camera di Commercio ne devono dare atto nella domanda.

- di essere costituita per atto scritto e di avere i requisiti indicati dall'art. 90, commi 17, 18 e 18-bis, della legge n. 289/2002 e successivi regolamenti attuativi e di prevedere nell'oggetto e/o attività statutaria la dicitura “Gestione di strutture sportive” o “Gestione di impianti sportivi” o attività ad esse equiparabili (ad esempio gestione campi di calcio o Palazzetti dello Sport)

Tale dichiarazione deve essere resa solo dalle società sportive dilettantistiche e associazioni sportive dilettantistiche.

- di essere riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e riportare nell'attività e/o oggetto statutario la dicitura “Gestione di strutture sportive” o “Gestione di impianti sportivi” o attività ad esse equiparabili (ad esempio gestione campi di calcio o Palazzetti dello Sport)

Tale dichiarazione deve essere resa solo dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

- di essere iscritta all'Albo nazionale delle società cooperative;

Tale dichiarazione dovrà essere resa solo dalle società cooperative.

- l'indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente il concorrente:

- in caso di impresa individuale, il nominativo del titolare e del direttore tecnico;
- in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico;
- in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico;
- in caso di altro tipo di società o consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, del direttore tecnico e del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- in caso di federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche il nominativo di tutti i soggetti cui l'atto costitutivo/statuto attribuisce la legale rappresentanza nonché dal direttore tecnico solo se ne sono munite.

- non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di impianti sportivi ovvero di risoluzione dei relativi contratti per fatti addebitabili al gestore;

- di aver preso piena conoscenza e accettare, senza riserva o condizione alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nello schema di convenzione che si impegna a rispettare in tutte le sue disposizioni;

- di aver preso visione della Deliberazione del Consiglio Comunale di Ginosa n. 47 del 13.06.2007 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per la concessione in uso e la gestione degli impianti sportivi”;

- di rispettare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008);
- di impegnarsi a depositare al momento della sottoscrizione del contratto copia delle polizze assicurative previste dallo schema di convenzione stipulata in relazione alle attività oggetto della concessione;
- di possedere capacità tecnica e finanziaria, personale ed attrezzature idonei e necessari per l'esecuzione del servizio;
- di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per 240 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa;
- di essere consapevole che la cauzione provvisoria versata verrà incamerata dal Comune nel caso in cui non si presenti per la stipula del contratto o nel caso in cui venga accertata la carenza dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dall'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e del DPR n. 62/2013, reperibile sul sito istituzionale del Comune di Ginosa, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Disposizioni generali", e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le disposizioni in esso contenute, per quanto compatibili con l'attività svolta, consapevole che la violazione di tali obblighi potrà costituire causa di risoluzione del contratto;
- il numero di Partita IVA;
- il numero di matricola e le sedi di iscrizione INPS ed INAIL;
- la sede dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio per la verifica della regolarità fiscale;
- il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e (solo se posseduto) l'indirizzo di PEC al quale la stazione appaltante dovrà inviare tutte le comunicazioni relative alla presente gara;
- (per le cooperative sociali) l'iscrizione nell'apposito registro regionale delle cooperative.
- (*se trattasi di impresa aderente a uno o più consorzi*) l'esatta ragione sociale del o dei consorzi ai quali l'impresa aderisce (*relativamente a questi ultimi consorzi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma*);

Nota bene:

Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere presentate in carta libera con firma non autenticata allegando, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del soggetto che sottoscrive la dichiarazione stessa.

La dichiarazione prevista dal presente punto, in caso di raggruppamenti, va presentata da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento.

Si precisa che, a pena di esclusione dalla gara, nella domanda di partecipazione e nella dichiarazione di cui rispettivamente ai punti 1) e 2) del presente articolo, al di là dei dati strettamente indispensabili relativi ai requisiti previsti per l'ammissione alla gara, non dovranno essere fatte anticipazioni relative ai dati oggetto dell'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica.

A mero titolo di esempio non dovrà farsi alcun riferimento al numero degli istruttori e degli allenatori, ai campionati ai quali si è partecipato, ai corsi organizzati nell'ultimo triennio in favore di giovani, anziani e disabili ed alle manifestazioni sportive organizzate nell'ultimo triennio, agli anni di affiliazione alle federazioni sportive e al numero dei tesserati.

3. Garanzia pari al 2% del valore complessivo stimato ex art. 29 del D.Lgs. 163/2006 quindi pari ad € 450,00 sotto forma di:

- cauzione, costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione;
- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 (*Scadenza dell'obbligazione principale*), comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

La garanzia, **a pena di esclusione dalla gara**, deve avere validità per almeno **duecentoquaranta giorni** dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Per fruire di tale beneficio, il concorrente segnala, in sede di documentazione amministrativa il possesso del requisito, producendo altresì, sempre nella busta 1, la relativa certificazione di qualità. Nel caso di A.T.I., per usufruire del beneficio in parola, è necessario che la certificazione di qualità sia posseduta da tutti i concorrenti del raggruppamento.

L'amministrazione, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Per i raggruppamenti non ancora costituiti la fideiussione deve essere intestata, **a pena di esclusione dalla gara**, a tutti i concorrenti raggruppati oltre al concorrente capogruppo.

4. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora il concorrente risultasse affidatario.

5. Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti occorre produrre in originale o in copia conforme all'originale l'atto notarile di costituzione del raggruppamento;

6. In caso di avvalimento dei requisiti di altra impresa dovranno essere prodotte le dichiarazioni e la documentazione indicate dall'art. 4 del presente disciplinare.

Busta n. 2 Riportante la dicitura **“OFFERTA TECNICA”** con le modalità indicate all'articolo 2 del presente disciplinare di gara.

In tale busta dovrà essere inserita l'offerta riferita al merito tecnico del servizio che dovrà essere costituita preferibilmente da una relazione illustrativa (recante sul frontespizio la dicitura “Relazione illustrativa”) costituita da nove paragrafi (numerati da 1 a 9) corrispondenti ai 9 criteri di valutazione dell'offerta tecnica indicati nel successivo art. 6, riportanti tutti gli elementi e i dati necessari per l'attribuzione dei punteggi previsti dal predetto articolo 6.

Al fine di facilitare e snellire il lavoro della commissione il paragrafo n. 8 dovrà essere distinto in ulteriori tre voci corrispondenti ai tre criteri di attribuzione del punteggio previsti dalla lettera a) alla lettera c) del criterio n. 8 di valutazione (intitolato Programma di gestione) di cui al successivo articolo 6.

La relazione illustrativa dovrà essere sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione dalla gara e, in caso di raggruppamento non ancora costituito, da tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere redatta in lingua italiana.

L'offerta tecnica non dovrà contenere alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

Busta n. 3 Riportante la dicitura **“OFFERTA ECONOMICA”** con le modalità indicate all'articolo 2 del presente disciplinare di gara.

L'offerta economica consiste in una dichiarazione contenente il canone annuo offerto che il concessionario verserà al Comune che deve essere, a pena di esclusione, superiore a quello posto a base di gara.

I dati di cui sopra dovranno essere indicati oltre che in cifre anche in lettere; nel caso di divergenza tra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione.

L'offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate con postilla debitamente sottoscritta.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente e, nel caso di raggruppamenti da costituirsì, dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti raggruppati.

Articolo 6. CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE.

L'aggiudicazione della concessione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 163/2006, valutata in base ai seguenti elementi e punteggi massimi a disposizione:

Elemento di valutazione	Punteggi
Offerta tecnica	Max 70 punti
Offerta economica	Max 30 punti
Totale punteggio massimo	Max 100 punti

A) Offerta tecnica (punteggio max = 70/100)

Per la valutazione della qualità del servizio offerto vengono stabiliti i seguenti criteri generali di valutazione:

1	Rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive, alle attività motorie e ludico-ricreative in esso praticabili	Max 7 punti Verranno assegnati sette punti qualora il concorrente dichiari di rientrare tra le federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, società sportive dilettantistiche e associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall'art. 90, commi 17, 18 e 18-bis della legge n. 289/2002 e successivi regolamenti attuativi. Nel caso di raggruppamento è sufficiente che anche uno soltanto dei soggetti facenti parte del raggruppamento appartenga ad una delle categorie di cui al periodo precedente per ottenere il punteggio in parola.
2	Esperienza nella gestione di impianti sportivi e nell'organizzazione di manifestazioni sportive.	Max 9 punti Verrà assegnato un (1) punto per ogni anno consecutivo di gestione di campi di calcio o di calcetto di proprietà pubblica o privata nell'ultimo triennio per un massimo di tre punti. Non saranno valutate le frazioni di svolgimento del servizio inferiori all'anno. Ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre indicare la data esatta di avvio e cessazione del servizio, nonché specificare il tipo di impianto ed il nome del proprietario pubblico o privato. In mancanza anche di uno soltanto dei predetti dati non verrà assegnato alcun punteggio. Verranno assegnati 0,5 punti per ogni anno consecutivo di gestione di altri impianti sportivi (diversi dai campi di calcio o di calcetto) di proprietà pubblica o privata nell'ultimo triennio per un massimo di tre punti. Non saranno valutate le frazioni di svolgimento del servizio inferiori all'anno. Ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre indicare la data esatta di avvio e cessazione del

	<p>servizio, nonché specificare il tipo di impianto ed il nome del proprietario pubblico o privato. In mancanza anche di uno soltanto dei predetti dati non verrà assegnato alcun punteggio.</p> <p>Verranno riconosciuti 0,25 punti per ogni manifestazione sportiva legata al gioco del calcio o del calcetto organizzata nell'ultimo triennio per un massimo di 3 punti.</p> <p>Per l'attribuzione del punteggio occorre che esse abbiano ottenuto il riconoscimento o il patrocinio ufficiale da parte del CONI o da parte di Federazioni Sportive nazionali o di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI (fatto da specificare in modo espresso) oppure che abbiano ricevuto un contributo statale, regionale o provinciale e che tale circostanza sia dichiarata dal concorrente unitamente alla denominazione della manifestazione e alla data di svolgimento della stessa. In mancanza anche di uno soltanto dei predetti dati non verrà assegnato alcun punteggio.</p> <p>Il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sull'Albo on Line del Comune di Ginosa.</p>
3	<p>Qualificazione degli istruttori e degli allenatori</p> <p>Max 4 punti</p> <p>a) presenza di responsabile tecnico munito di laurea in scienze motorie o titolo equipollente</p> <ul style="list-style-type: none"> - più di due: 2 punti - fino a due: 1 punto <p>Occorre precisare il numero ed il nominativo di tali soggetti.</p> <p>b) presenza di istruttori e/o allenatori di 1° o 2° livello</p> <ul style="list-style-type: none"> - più di due: 2 punti - fino a due: 1 punto <p>Occorre precisare il numero ed il nominativo di tali soggetti.</p>
4	<p>Livello di attività svolta</p> <p>Max 8 punti</p> <p>a) attività agonistica: 8 punti</p> <p>b) attività amatoriale: 3 punti</p> <p>L'attività svolta viene considerata agonistica in caso di partecipazione nell'ultimo triennio a campionati organizzati dal CONI o da federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.</p> <p>Occorre precisare la tipologia ed il livello del campionato, l'anno di svolgimento, ed il fatto che sia stato organizzato dal CONI o da federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, indicando anche l'Ente</p>

		<p>organizzatore.</p> <p>Il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sull'Albo on Line del Comune di Ginosa.</p>
5	Attività sportiva, ricreativa ed educativa svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani	<p>Max 5 punti</p> <p>Verranno valutati le manifestazioni ed i corsi di durata minima di mesi tre svolti nell'ultimo triennio in favore di minori di 18 anni, disabili o maggiori di 60 anni.</p> <p>Occorre precisare la tipologia (tipo di sport ed i soggetti destinatari vale a dire minori di 18 anni, maggiori di 60 anni o disabili) e la durata esatta di ogni corso indicato ai fini dell'attribuzione del punteggio.</p> <p>Nel caso di manifestazioni diverse dai corsi occorre indicare soltanto la tipologia (tipo di sport e soggetti destinatari vale a dire minori di 18 anni, maggiori di 60 anni o disabili).</p> <p>Il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sull'Albo on Line del Comune di Ginosa.</p> <p>Verranno assegnati:</p> <p>5 punti al concorrente che ha organizzato il maggior numero di corsi o manifestazioni sopra indicate;</p> <p>4 punti al concorrente che segue il primo;</p> <p>3 punti al concorrente che segue il secondo;</p> <p>2 punti al concorrente che segue il terzo;</p> <p>0 punti agli altri concorrenti</p>
6	Anzianità di affiliazione a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e discipline associate per lo svolgimento dell'attività sportiva oggetto dell'affidamento	<p>Max 9 punti</p> <p>Verranno assegnati 0,5 punti per ogni anno di anzianità fino ad un massimo di 9 punti.</p> <p>Non verranno assegnati punteggi per frazioni di tempo inferiori all'anno.</p> <p>Occorre indicare, ai fini dell'attribuzione del punteggio, federazione o ente, data di affiliazione e disciplina.</p> <p>Il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sull'Albo on Line del Comune di Ginosa.</p>
7	Numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto	<p>Max 5 punti</p> <p>Verranno assegnati:</p> <p>punti 5 al concorrente avente il maggior numero di tesserati;</p> <p>punti 4 al concorrente con il maggior numero di tesserati dopo il primo;</p> <p>punti 3 al concorrente con il maggior numero di tesserati dopo il secondo;</p> <p>punti 2 al concorrente con il maggior numero di</p>

		<p>tesserati dopo il terzo; punti 1 (uno) al concorrente con il maggior numero di tesserati dopo il quarto; punti 0 agli altri concorrenti Occorre indicare l'esatto numero di tesserati al giorno antecedente quello della pubblicazione del bando di gara sull'Albo on Line del Comune di Ginosa.</p>
8	Programma di gestione	<p>Max 15 punti</p> <p>a) Ore di funzionamento del servizio pubblico garantite nei giorni di apertura previsti dallo schema di convenzione (occorre indicare gli orari dettagliati di apertura previsti durante l'anno, fermo restando il rispetto del minimo di sei ore al giorno previsto nello schema di convenzione):</p> <ul style="list-style-type: none"> - a partire da undici ore al giorno: 3 punti - dieci ore al giorno: 2 punti - nove ore al giorno: 1,5 punti - otto ore al giorno: 1 (un) punto - sette ore al giorno: 0,5 punti - sei ore al giorno: 0 punti <p>b) Programma di svolgimento dei servizi previsti dagli articoli 1 e 5 dello schema di convenzione (la Commissione di gara esprimerà un giudizio privilegiando in particolare quelle proposte che rispettino maggiormente le finalità di uso pubblico dell'impianto sportivo):</p> <p>giudizio ottimo 9 punti giudizio buono 6 punti giudizio sufficiente 3 punti giudizio insufficiente 0 punti</p> <p>c) Proposte relative ai servizi di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria e gestione della sicurezza (verrà valutata, in sede di espressione di giudizio da parte della Commissione di gara, la capacità organizzativa del concorrente in termini di coordinamento dei diversi servizi con l'organizzazione delle attività sportive nonché la completezza della proposta):</p> <p>giudizio ottimo 3 punti giudizio buono 2 punti giudizio sufficiente 1 (un) punto giudizio insufficiente 0 punti</p>
9	Programma degli investimenti, con particolare riferimento ai miglioramenti dell'impianto sportivo.	<p>Max 8 punti</p> <p>n. 1 punto per ogni 300,00 euro Iva inclusa di investimenti per attrezzature o arredi nuovi. Il Programma deve riguardare esclusivamente l'investimento finanziario che il concessionario porrà in essere per dotare l'impianto sportivo di ulteriori attrezzature o arredi per le pratiche sportive in esso praticabili. Il programma deve</p>

	<p>essere analiticamente dettagliato in termini qualitativi, quantitativi ed economici, nonché supportato da idonea documentazione (depliants, cataloghi, fotografie, listini prezzi, preventivi, ecc.). Tutte le attrezzature e gli arredi oggetto dell'investimento dovranno essere forniti e/o installati presso il campo di calcio "Teresa Miani" entro il termine di sei mesi dalla sottoscrizione della convenzione, consegnando all'Ufficio Sport le relative fatture di acquisto.</p> <p>Ciò che forma oggetto dell'investimento, al termine della concessione, resterà acquisito al patrimonio comunale.</p> <p>Non saranno prese in considerazione e quindi non verranno valutate le proposte generiche e/o prive di supporto documentale idoneo a quantificarne il valore.</p> <p>Non verranno calcolate le frazioni inferiori ad € 300,00.</p> <p>Ad esempio nel caso di investimenti pari ad € 400,00 verrà assegnato 1 punto.</p>
--	---

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo i requisiti che vanno dal n. 2 al numero 7 della sopra riportata tabella verranno calcolati sommando quelli in possesso di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento.

In caso di avvalimento, verranno considerati anche i requisiti posseduti dall'impresa ausiliaria.

B) Offerta economica (punteggio max = 30/100)

Verrà preso in considerazione il rialzo sul canone annuo da versare al Comune di Ginosa.

Al concorrente che avrà offerto il maggiore canone annuo di concessione da versare al Comune di Ginosa verranno assegnati 30 punti. Gli altri punteggi verranno assegnati proporzionalmente, applicando la formula che segue:

punteggio = $C/Cm \times 30$

dove Cm è il canone maggiore offerto e C è il canone dell'offerta in esame.

ESEMPIO (ipotesi con due concorrenti)

1) Concorrente A offre il canone annuo di € 6.000,00

2) Concorrente B offre il canone annuo di € 7.000,00

Al concorrente B viene assegnato il punteggio massimo previsto di 30, mentre al concorrente A il punteggio di 25,714 (6.000×30)

7.000

Articolo 7. PROCEDIMENTO DI GARA

La valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice che verrà nominata dal Responsabile del Servizio Sport subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Commissione sarà composta dal Responsabile Area Affari Generali (RUP) con funzioni di Presidente e da altri due funzionari comunali in qualità di componenti.

Le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dal Presidente della Commissione.

Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica, nella sede comunale sita a Ginosa in Piazza Marconi, 1 presso l'ufficio del Responsabile Area Affari Generali (1° piano) nel giorno e nell'ora che verranno comunicati mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line del Comune di Ginosa, entro il quinto giorno successivo a quello previsto come termine di scadenza per la presentazione delle offerte e comunque con almeno un giorno di anticipo rispetto a quello stabilito.

Chiunque può presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche, ma soltanto i titolari/legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti o loro delegati (muniti di specifica delega scritta) potranno rilasciare dichiarazioni da riportare nei verbali di gara.

La commissione giudicatrice, in occasione della prima seduta, procederà:

- a verificare l'integrità e la tempestività dei plachi pervenuti e la presenza al loro interno delle buste “Busta 1-Documentazione amministrativa” – “Busta 2-Offerta tecnica” – “Busta 3-Offerta economica” ed in caso di esito negativo ad escludere il concorrente dalla gara;
- all'apertura ed all'esame della documentazione contenuta nella “busta 1 – documentazione amministrativa” per accertare l'esistenza e la regolarità della documentazione presentata rispetto alle previsioni del presente disciplinare ed in caso di esito negativo ad escludere il concorrente dalla gara;
- all'apertura della “busta 2 – offerta tecnica” esclusivamente per siglare la documentazione in essa contenuta e verificarne la regolarità formale vale a dire la presenza al suo interno della documentazione prevista dall'art. 6, e cioè la relazione illustrativa e la sottoscrizione del legale rappresentante del concorrente e, nel caso di raggruppamenti da costituirsi, dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti raggruppati.

Al termine di tale seduta il Presidente della Commissione giudicatrice comunica l'elenco dei concorrenti ammessi e di quelli esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni

Successivamente la Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione dell'offerta tecnica ed all'assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri stabiliti dall'art. 6 del presente disciplinare.

Conclusa questa valutazione, si prosegue in seduta pubblica (la cui data verrà comunicata a mezzo posta elettronica ai concorrenti con almeno 24 ore di anticipo e pubblicata all'Albo Pretorio on line) durante la quale il Presidente della Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ammesse e procederà poi all'apertura delle buste “C – Offerta economica” dando lettura del contenuto della stessa e attribuendo i punteggi secondo la formula matematica riportata nell'articolo 6 del presente disciplinare.

Formulata la graduatoria (ottenuta sommando il punteggio assegnato all'offerta tecnica al punteggio assegnato all'offerta economica, specificando che in caso di parità si procederà per sorteggio pubblico effettuato nella stessa seduta di apertura dell'offerta economica), la Commissione giudicatrice provvede all'aggiudicazione provvisoria e trasmette gli atti al Responsabile Area Affari Generali che, verificata la regolarità della procedura di gara, provvede all'aggiudicazione definitiva, a norma dell'art. 11 comma 8 del D.lgs. 163/2006, in favore del concorrente provvisoriamente aggiudicatario, dandone notizia entro cinque giorni ai concorrenti ai sensi dell'art. 79 del D.lgs. 163/2006.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, a norma dell'art. 11 comma 8 del D.lgs. 163/2006, resta subordinata all'esito favorevole delle verifiche di rito sui requisiti sia generali che speciali dichiarati in fase di gara, verifiche effettuate nei confronti sia del concorrente provvisoriamente aggiudicatario che del concorrente secondo in graduatoria.

Dalla data dell'aggiudicazione definitiva, seppure condizionata all'esito favorevole delle verifiche di rito, inizia comunque a decorrere il termine di 35 giorni della clausola del c.d. “stand still” in conformità a quanto stabilito dall'AVCP nel parere reso al Comune di Andranò in data 20.03.2014 (AVCP AG 06/2014).

Il Documento di regolarità contributiva verrà acquisito d'ufficio dalla stazione appaltante.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 81, comma 3, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Fermo restando la facoltà prevista dal precedente periodo, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.

La verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara potrà avvenire da parte della stazione appaltante sia rivolgendosi ai competenti enti interessati che chiedendo la documentazione direttamente al concorrente provvisoriamente aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.

In sede di verifica dei requisiti, la documentazione richiesta dovrà essere presentata dal concorrente aggiudicatario e dal concorrente che segue in graduatoria entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, che verrà trasmessa solo a mezzo posta elettronica. Si rappresenta che tale termine di 15 giorni è perentorio e non prorogabile, per cui tutti i concorrenti sono invitati a munirsi in tempo utile della documentazione necessaria a comprovare i requisiti dichiarati, in vista di una possibile aggiudicazione della gara.

Articolo 8 - Adempimenti richiesti all'impresa aggiudicataria.

Una volta divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva e decorso il periodo di "stand still", il concorrente aggiudicatario dovrà presentarsi presso l'Ufficio Segreteria per la stipula del contratto nel termine perentorio indicato dall'Amministrazione Comunale, presentando la seguente documentazione:

- 1) Cauzione definitiva a norma dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006;
- 2) Certificazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese contrattuali;
- 3) Copia delle polizze assicurative stipulate secondo le previsioni dello schema di convenzione nel corso delle attività oggetto del servizio.

In caso di A.T.I. sarà necessario produrre anche l'atto costitutivo con mandato conferito al legale rappresentante del concorrente capogruppo dai concorrenti raggruppati risultante da scrittura privata autenticata da un notaio.

Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica. Pertanto il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario dovrà essere munito di firma digitale.

Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 9- Tutela dei dati personali.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto dei servizi in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.

Articolo 10 - Norme diverse.

La Commissione giudicatrice può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire precisazioni e/o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Al fine di non aggravare il procedimento e pervenire ad una rapida conclusione della procedura di gara, la Commissione, e per essa il Presidente, invierà la richiesta esclusivamente per posta elettronica assegnando il termine massimo perentorio di 3 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione delle precisazioni e/o chiarimenti richiesti, trascorso il quale deciderà sulla base della documentazione prodotta dal concorrente.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti avvengono a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata.

Tutti i punteggi verranno calcolati fino alla terza cifra dopo la virgola

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di decadenza e/o revoca dell'aggiudicazione, di aggiudicare l'appalto alla ditta che segue in graduatoria.

Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti sui documenti di gara dovranno essere inviate per iscritto esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica indicati nell'art. 11 del presente disciplinare entro e non oltre le ore 11,00 del decimo giorno antecedente a quello previsto come termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Per le richieste di informazioni e/o chiarimenti pervenute oltre detto termine o con modalità diverse da quelle sopra indicate, non sarà fornita alcuna risposta da parte della stazione appaltante. I chiarimenti, oltre ad essere inviati al richiedente a mezzo posta elettronica, saranno resi disponibili, in forma anonima, sul sito internet della stazione appaltante nella sezione Albo Pretorio on line.

La stazione appaltante si riserva, in caso di necessità e urgenza, la facoltà di provvedere alla consegna del servizio nelle more della stipula del contratto.

Per le cause di esclusione si applica l'art. 46 – comma 1bis – del Codice dei Contratti.

La convenzione verrà sottoscritta secondo lo schema allegato con le integrazioni che si renderanno necessarie in relazione all'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario, che farà parte integrante della convenzione.

Verranno considerati, inoltre, parti integranti della convenzione, ancorché ad essa non materialmente allegati, il bando ed il disciplinare di gara.

Le dichiarazioni relative all'art. 38, primo comma lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 possono essere rese anche dal legale rappresentante per tutti i soggetti interessati, a condizione e a pena di esclusione dalla gara, che vengano indicati in modo analitico il ruolo (ad esempio direttore tecnico) ed il nominativo dei soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione.

L'accesso agli atti di gara è regolato dall'art. 13 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, anche se non ancora formalmente costituiti, ogni comunicazione relativa alla gara verrà inviata esclusivamente al soggetto designato quale capogruppo.

Articolo 11 - Pubblicazione dei documenti di gara.

Il presente disciplinare, unitamente al bando di gara e alle schema di convenzione, sono disponibili nella sezione “Albo pretorio on line” e nella sezione “Bandi di gara e contratti” del sito istituzionale di questo Comune.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, si precisa che Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dott. Nicola Bonelli, Responsabile Area Affari Generali (tel. 099/8290217, fax 099/8244826)
e-mail nicola.bonelli@comune.ginosa.ta.it ; PEC: affarigeneralis.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it

Ginosa, 15 marzo 2016

Il Responsabile Area Affari Generali
Responsabile unico del procedimento
f.to Dott. Nicola Bonelli